Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

## Art. 50

(Istituzione della Riserva naturaledel Monte Lanaro)

- 1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro.
- 2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 10), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

**3.** L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(2)(3)

## Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
- 2 Parole soppresse al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
- 3 Parole sostituite al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021